



COMUNE DI ELINI
Provincia di Nuoro

Via Pompei 27 - 08040 ELINI - Tel: 078233069 Fax: 078233733
E-mail: ufficiotecnico@comunedielini.it PEC: protocollo@pec.elini.nu.it

Prot. n. **4657**
Data **26/10/2022**

Ordinanza Sindacale n. 9 del 26/10/2022

OGGETTO: Istituzione divieto di sosta e chiusura al transito veicolare della Via Sulis e di un tratto della Via La Marmora per manifestazione "Castagnata di San Gavino".

II SINDACO

PREMESSO che il giorno **30/10/2022** si svolgerà la manifestazione "**Castagnata di San Gavino**" organizzata dalla **Pro Loco Monte Nuraxi**, giusta SCIA presentata al protocollo dell'Ente al n. **4448** del **17/10/2022**;

VISTO che la manifestazione si terrà presso la piazza La Marmora, individuata tra la Via La Marmora e la Via Sulis;

RITENUTO necessario, al fine del regolare e sicuro svolgimento della manifestazione e della tutela dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti alla manifestazione e del pubblico, adottare alcuni provvedimenti di limitazione della circolazione stradale e della sosta;

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere, con urgenza, ai fini della tutela della privata e pubblica incolumità, all'interdizione della sosta e del transito veicolare, nei tratti di arterie stradali interessate dalla manifestazione;

ACCERTATO che la violazione del divieto di sosta e di transito costituisce grave intralcio alla circolazione e ritenuto pertanto di disporre la rimozione forzata dei veicoli medesimi ai sensi dell'articolo 159, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.;

RITENUTO infine di disporre la deroga al divieto di sosta veicolare nelle strade e piazze oggetto del presente provvedimento per consentire l'accesso e la sosta da parte dei veicoli di soccorso, delle forze dell'ordine in servizio attivo, dei veicoli della società organizzatrice della manifestazione prestanti servizio di supporto alla manifestazione;

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 9, 37 e 159 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada";

VISTO l'articolo 8, 3° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

CONSIDERATO che l'art.54, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione di apposita ordinanza contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli alla pubblica incolumità;

VISTO il T.U. delle leggi dell'ordinamento degli Enti locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

di istituire dalle ore **13:00** del giorno **30/10/2022** e sino alle ore **13:00** del giorno **31/10/2022**:

- il divieto di sosta e il transito di tutti i veicoli e motoveicoli nella **Via Sulis** e nel tratto di **Via La Marmora** dal numero civico **2** fino all'intersezione con **Via Roma**;
- di disporre, ai sensi dell'articolo 159, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., la rimozione forzata dei veicoli in sosta in contravvenzione al presente provvedimento e di prescrivere la collocazione della relativa segnaletica integrativa;
- di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo, gli autoveicoli della società organizzatrice della manifestazione prestanti servizio di supporto alla manifestazione;

DEMANDA

- a carico dell'associazione organizzatrice della manifestazione, di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;
- alle forze dell'ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

Il personale dell'Ufficio Tecnico e di Vigilanza dell'Ente dovrà vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza.

AVVERTE

- che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e s.m.i., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- è fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente disposizione ed agli Agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare; nel caso di violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6-7-158- del D.Lgs. n. 285/92;
- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg..

DISPONE

Di far inviare, a cura dell'ufficio Segreteria, la presente Ordinanza:

- al Comando dei Carabinieri;
- all'Albo Pretorio on-line di questo Ente;

Il Sindaco
Vitale Pili (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.